

Oggetto:	Regolamento in materia di spin off universitario – modifica		
N. o.d.g.: 4.2	C.d.A. 22.3.2019	Verbale n. 3/2019	UOR: Area Affari generali

qualifica	nome e cognome	presenze
Rettore	Francesco Adornato	P
Componenti interni	Francesca Spigarelli	A
	Andrea Dezi	P
	Catia Giaconi	P
	Elena Cedrola	P
Componenti esterni	Maurizio Vecchiola	AG
	Galileo Omero Manzi	P
Rappresentanti studenti	Gianmarco Mereu	P
	Alessia Bottone	P

Il Consiglio di amministrazione

esaminata la relazione istruttoria predisposta dall'ufficio competente con i relativi allegati documentali;

ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso formulata;

visto che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese le attestazioni di regolarità tecnico-giuridica prescritte dall'articolo 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione;

richiamato l'articolo 9 dello Statuto di autonomia, emanato con d.r. n. 210 del 29 marzo 2012, sull'autonomia regolamentare dell'Ateneo;

visto il d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, recante "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica", e in particolare gli articoli 11, 13 e 15 in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi dei professori universitari;

visto l'articolo 6 della legge 9 maggio 1989 n. 168 in materia di autonomia delle istituzioni universitarie;

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e in particolare l'articolo 53 in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi dei dipendenti pubblici;

vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e in particolare l'articolo 6 comma 9 il quale prevede che, mediante decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, vengano adottati criteri per la partecipazione dei professori e ricercatori universitari a società aventi carattere di *spin off* o *start up*;

visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 agosto 2011 n. 168 contenente il "Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di *spin off* o *start up*

universitari in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 comma 9 della legge 30 dicembre 2010 n. 240";

richiamato il d.r. n. 593 del 5 novembre 2012 con il quale è stato emanato il Regolamento in materia di *spin off* universitari;

considerata la necessità di apportare alcune modifiche al testo regolamentare attualmente vigente al fine di includere alcuni aspetti fondamentali relativi sia alla fase di avvio di nuove imprese, sia al loro monitoraggio, sia alla gestione dei rapporti con l'Università;

richiamate la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 30 novembre 2018 con la quale sono stati formulati gli indirizzi in materia di costituzione e gestione di *spin off* che costituiscono la base delle modifiche apportate al testo regolamentare vigente e proposte al Consiglio di amministrazione nella seduta odierna, e la relativa relazione allegata contenente le "proposte di rinnovamento del quadro regolamentare per gli *spin off*";

esaminate le modifiche al testo del Regolamento in materia di *spin off* universitari, emanato con decreto rettorale n. 593 del 5 novembre 2012, proposte dagli Uffici competenti e ritenute pienamente conformi agli indirizzi formulati dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 30 novembre 2018, come risultanti da tabella sinottica di raffronto che si allega al presente provvedimento;

con voti palesi unanimi

esprime

parere favorevole alle modifiche al testo del *Regolamento in materia di spin off universitari*, emanato con d.r. n. 593/2012, riguardanti gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SPIN OFF UNIVERSITARI

Testo attuale (D.R. n. 593 del 05/11/2012)	PROPOSTA Testo modificato	Note
Art. 1 Principi generali 1. In conformità a quanto previsto dalla legge e dagli articoli 25 e 49 dello Statuto di autonomia, l'Università favorisce la costituzione di spin off sotto forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, nonché la partecipazione in società recentemente costituite, aventi come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e l'offerta di nuovi prodotti e servizi. L'Università può stabilire di rendere disponibili risorse o servizi in favore di tali società per facilitarne l'avvio e il primo sviluppo. 2. Sono definite "spin off dell'Università", o anche "spin off partecipati", le società per azioni o a responsabilità limitata alle quali l'Università partecipa in qualità di socio. 3. Sono definite "spin off con il sostegno dell'Università", o anche "spin off approvati", le società per azioni o a responsabilità limitata nelle quali l'Università non abbia una quota di partecipazione, a condizione che rivestano la qualità di socio proponente uno o più dei soggetti di cui all'articolo 2 comma 1 e che il progetto sia approvato dagli organi accademici. 4. Le modalità di costituzione degli spin off, la partecipazione dell'Università e del suo personale e i rapporti tra gli spin off e l'Università, nonché gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, alle incompatibilità e alla verifica dei conflitti di interesse sono disciplinati dal presente regolamento.	Art. 1 Principi generali 1. In conformità a quanto previsto dalla legge e dagli articoli 25 e 49 dello Statuto di autonomia, l'Università favorisce la costituzione di <i>spin off</i> sotto forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, nonché la partecipazione in società recentemente costituite, aventi come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e l'offerta di nuovi prodotti e servizi. L'Università può stabilire di rendere disponibili risorse o servizi in favore di tali società per facilitarne l'avvio e il primo sviluppo. 2. Sono definite "<i>spin off</i> dell'Università", o anche "<i>spin off</i> partecipati", le società per azioni o a responsabilità limitata alle quali l'Università partecipa in qualità di socio. 3. Sono definite "<i>spin off</i> con il sostegno dell'Università", o anche "<i>spin off</i> approvati", le società per azioni o a responsabilità limitata nelle quali l'Università non abbia una quota di partecipazione, a condizione che rivestano la qualità di socio proponente uno o più dei soggetti di cui all'articolo 2 comma 1 e che il progetto sia approvato dagli organi accademici. 4. Le modalità di costituzione degli <i>spin off</i>, la partecipazione dell'Università e del suo personale e i rapporti tra gli <i>spin off</i> e l'Università, nonché gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, alle incompatibilità e alla verifica dei conflitti di interesse sono disciplinati dal presente regolamento.	

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SPIN OFF UNIVERSITARI

Art. 2 Soci proponenti e altri partecipanti 1. La costituzione di uno spin off può essere proposta da uno o più professori o ricercatori, anche in collaborazione con assegnisti o dottorandi di ricerca o laureati e dottori di ricerca da non più di due anni dell'Università. 2. Oltre ai soci proponenti, può acquisire la qualità di socio o di titolare di strumenti finanziari partecipativi dello spin off qualunque persona fisica o giuridica, italiana o straniera. 3. Deve comunque essere favorita la partecipazione dei titolari di borse di studio post-laurea e post-dottorato e di altre borse di studio ad esse assimilabili dell'Università; dei dipendenti dell'Università appartenenti ai ruoli del personale tecnico-amministrativo; degli studenti dei corsi di laurea, dei laureandi, degli allievi dei corsi di specializzazione, dei master e dei corsi di dottorato dell'Università.	Art. 2 Soci proponenti e altri partecipanti 1. La costituzione di uno <i>spin off</i> può essere proposta da uno o più professori o ricercatori, anche in collaborazione con assegnisti, dottorandi di ricerca, studenti, laureati e dottori di ricerca da non più di due anni dell'Università. 2. Oltre ai soci proponenti, può acquisire la qualità di socio o di titolare di strumenti finanziari partecipativi dello <i>spin off</i> qualunque persona fisica o giuridica, italiana o straniera. 3. Deve comunque essere favorita la partecipazione dei titolari di borse di studio post-laurea e post-dottorato e di altre borse di studio ad esse assimilabili dell'Università; dei dipendenti dell'Università appartenenti ai ruoli del personale tecnico-amministrativo; degli studenti dei corsi di laurea, dei laureandi, degli allievi dei corsi di specializzazione, dei master e dei corsi di dottorato dell'Università.	
	Art. 3 Commissione tecnica <i>spin off</i> (CTS) 1. È istituita un'apposita commissione tecnica, denominata Commissione tecnica <i>spin off</i> (di seguito CTS), con i seguenti compiti: a) predisporre ogni tre anni il 'Piano per lo sviluppo degli <i>spin-off</i>', che definisce i servizi di supporto forniti dall'Università alle nuove società. Il Piano viene sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico; b) valutare le proposte di costituzione di <i>spin off</i>, secondo quanto previsto dal comma 9 del presente articolo, ed esprimere al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione un parere in merito a	Le modifiche sono state inserite in esecuzione della delibera del CdA del 30 novembre 2018

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SPIN OFF UNIVERSITARI

	ciascuna proposta; c) formulare agli organi di governo proposte di partecipazione al capitale sociale di <i>spin off</i> ritenuti strategici, che presentino un piano di sviluppo delle attività ad alto potenziale e sostenibilità nel tempo; d) relazionare almeno annualmente al Consiglio di amministrazione in merito allo stato degli <i>spin off</i> esistenti; e) vigilare sul rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e dalla regolamentazione interna dell'Università in materia di <i>spin off</i>. 2. La CTS è nominata dal Rettore ed è composta da professori e ricercatori dell'Università; il mandato dei componenti ha durata di cinque anni, decorrenti dalla data del decreto rettorale di nomina. La CTS è costituita da una componente fissa e da una componente variabile. La componente fissa è composta dal delegato del Rettore alla terza missione e al trasferimento tecnologico, che lo presiede; da un professore o ricercatore appartenente al settore giuridico-economico; da un professore o ricercatore appartenente al settore economico-aziendale. La componente variabile è composta da tre professori o ricercatori per ciascun Dipartimento dell'Università, indicati dai Direttori di Dipartimento. 3. La CTS si riunisce di norma nella componente fissa; la componente variabile è convocata dal Presidente qualora occorra procedere alla valutazione di eventuali proposte di costituzione di <i>spin off</i> dell'Università che richiedono specifiche competenze. In quest'ultimo caso il Presidente convoca un massimo di tre membri appartenenti alla componente variabile di cui al decreto rettorale di nomina, in relazione alle competenze tecnico-scientifiche necessarie per valutare la proposta di costituzione dello <i>spin off</i> sottoposta alla CTS.	
--	--	--

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SPIN OFF UNIVERSITARI

	4. Alle riunioni della CTS partecipa il responsabile dell'ufficio amministrativo di supporto alla stessa, senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante. 5. Il Rettore e il Direttore generale intervengono alle sedute della Commissione su richiesta della stessa. 6. È fatto divieto ai proponenti delle iniziative di costituzione di <i>spin off</i>, che siano anche componenti della CTS, di partecipare alle deliberazioni relative alla costituzione degli stessi. 7. Il Presidente può invitare a singole sedute della CTS, a fini consultivi e a titolo gratuito, soggetti provenienti dal mondo imprenditoriale o afferenti alle realtà e alle strutture di trasferimento tecnologico del territorio regionale, da lui scelti in base alle loro competenze tecnico-scientifiche. 8. La CTS si riunisce almeno una volta l'anno, per la predisposizione della relazione di cui al precedente comma 1 lettera d), nonché ogni volta occorra procedere alla valutazione di proposte di costituzione di nuovi <i>spin off</i>. 9. Nella valutazione delle proposte di costituzione di nuovi <i>spin off</i> la CTS considera i seguenti elementi: a) idea o progetto imprenditoriale e carattere innovativo dello stesso; b) conflitti di interesse tra gli scopi istituzionali dell'Università e le attività della nuova società, inclusi quelli conseguenti all'esercizio di attività in concorrenza con le attività istituzionali; c) qualità tecnologiche e scientifiche dell'iniziativa; d) compagine sociale e partecipazione dei proponenti al capitale sociale;	
--	--	--

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SPIN OFF UNIVERSITARI

	e) prospettive economiche, finanziarie e di mercato dell'iniziativa; f) beni e servizi richiesti all'Università e relative condizioni contrattuali; g) compatibilità delle norme vigenti in materia di proprietà intellettuale con la disciplina in materia prevista dall'Università.	
Art. 3 Procedura di costituzione dello spin off 1. I soci proponenti trasmettono al Rettore, previa deliberazione favorevole da parte del Consiglio del dipartimento di afferenza, la proposta di attivazione dello spin off. 2. La proposta è corredata da un progetto imprenditoriale contenente: a) la proposta di statuto, con descrizione dettagliata dell'oggetto sociale, della struttura organizzativa e societaria, dell'eventuale clausola compromissoria, della sede; b) il piano finanziario e la previsione della ripartizione delle quote; c) gli obiettivi, le prospettive economiche e il mercato di riferimento; d) il carattere innovativo del progetto e le sue qualità tecnologiche e scientifiche; e) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei ricercatori coinvolti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno; f) la descrizione del sostegno richiesto all'Università e la proposta di convenzione sui rapporti tra spin off e Università; g) le modalità di eventuale partecipazione al capitale sociale e la definizione della quota di partecipazione richiesta;	Art. 4 Procedura di costituzione dello <i>spin off</i> 1. I soci proponenti trasmettono alla Commissione di cui all'articolo 3, previa deliberazione favorevole da parte del Consiglio del dipartimento di afferenza, la proposta di attivazione dello <i>spin off</i>. 2. La proposta è corredata da un progetto imprenditoriale contenente: a) la proposta di statuto, con descrizione dettagliata dell'oggetto sociale, della struttura organizzativa e societaria, dell'eventuale clausola compromissoria, della sede; b) il piano finanziario e la previsione della ripartizione delle quote; c) gli obiettivi, le prospettive economiche e il mercato di riferimento; d) il carattere innovativo del progetto e le sue qualità tecnologiche e scientifiche; e) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei ricercatori coinvolti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno; f) la descrizione del sostegno richiesto all'Università e la proposta di convenzione sui rapporti tra <i>spin off</i> e Università; g) le modalità di eventuale partecipazione al capitale	

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SPIN OFF UNIVERSITARI

h) la definizione della posizione assicurativa dello spin off per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose dell'Università, anche con riguardo all'eventuale personale non universitario operante nella società; i) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale; j) la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse, effettivi o potenziali, tra il costituendo spin off e l'Università. 3. La proposta di costituzione dello spin off è approvata dal Consiglio di amministrazione con delibera adottata a maggioranza dei suoi componenti, previo parere favorevole del Senato accademico. 4. Nell'ipotesi di spin off partecipati il Consiglio di amministrazione indica il componente, o i componenti, del Consiglio di amministrazione o dell'organo di controllo dello spin off la cui nomina è riservata all'Università, nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente. 5. In sede di approvazione dello spin off il Consiglio di amministrazione approva contestualmente l'eventuale stanziamento destinato a coprire la quota di capitale sociale dell'Università. 6. I soci proponenti dell'iniziativa per l'attivazione dello spin off non possono in alcun modo partecipare alle deliberazioni adottate dagli organi competenti dell'Università e relative al procedimento di costituzione o partecipazione alla società.	sociale e la definizione della quota di partecipazione richiesta; h) la definizione della posizione assicurativa dello <i>spin off</i> per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose dell'Università, anche con riguardo all'eventuale personale non universitario operante nella società; i) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale; j) la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse, effettivi o potenziali, tra il costituendo <i>spin off</i> e l'Università. 3. La proposta di costituzione dello <i>spin off</i> è approvata dal Consiglio di amministrazione con delibera adottata a maggioranza dei suoi componenti, previo parere della CTS e del Senato accademico. 4. Nell'ipotesi di <i>spin off</i> partecipati il Consiglio di amministrazione indica il componente, o i componenti, del Consiglio di amministrazione o dell'organo di controllo dello <i>spin off</i> la cui nomina è riservata all'Università, nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente. 5. In sede di approvazione dello <i>spin off</i> il Consiglio di amministrazione approva contestualmente l'eventuale stanziamento destinato a coprire la quota di capitale sociale dell'Università. 6. I soci proponenti dell'iniziativa per l'attivazione dello <i>spin off</i> non possono in alcun modo partecipare alle deliberazioni adottate dagli organi competenti dell'Università e relative al procedimento di costituzione o partecipazione alla società.	
Art. 4 Partecipazione dell'Università	Art. 5 Partecipazione dell'Università	

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SPIN OFF UNIVERSITARI

1. La partecipazione dell'Università nello spin off, che può consistere anche, nei casi previsti dalla legge, in soli conferimenti di beni in natura ovvero d'opera, non può di norma superare il 10% del capitale sociale, salvo che il Consiglio di amministrazione non disponga diversamente in presenza di particolari ragioni di convenienza o di opportunità. 2. E' condizione essenziale per la partecipazione dell'Università allo spin off che: a) lo spin off non svolga attività in concorrenza con quella di ricerca e consulenza prestata dall'Università ai sensi delle vigenti disposizioni interne in materia di prestazioni per conto terzi; b) la partecipazione dell'Università non possa essere ridotta se non con il consenso della medesima; c) tutti i soci accettino la sottoscrizione dei patti parasociali di cui al comma 3 che prevedano, tra le altre, le condizioni ivi indicate. 3. I soci dello spin off devono sottoscrivere con l'Università adeguati patti parasociali, di durata non inferiore a cinque anni o comunque della durata massima consentita dalla legge, se inferiore, i quali prevedano che: a) le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto variazioni del capitale sociale, modifiche della compagine proprietaria o dell'oggetto sociale debbano essere approvate con il consenso dell'Università. La violazione del patto da parte dei soci diversi dall'Università legittima quest'ultima a recedere dal patto parasociale e ad esercitare l'opzione di vendita di cui alla lettera e), con obbligo degli altri soci al risarcimento del danno; b) in caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni	1. La partecipazione dell'Università nello <i>spin off</i>, che può consistere anche, nei casi previsti dalla legge, in soli conferimenti di beni in natura ovvero d'opera, non può superare il 10% del capitale sociale. 2. È condizione essenziale per la partecipazione dell'Università allo <i>spin off</i> che: a) lo <i>spin off</i> non svolga attività in concorrenza con quella di ricerca e consulenza prestata dall'Università ai sensi delle vigenti disposizioni interne in materia di prestazioni per conto terzi; b) la partecipazione dell'Università non possa essere ridotta se non con il consenso della medesima; c) tutti i soci accettino la sottoscrizione dei patti parasociali di cui al comma 3 che prevedano, tra le altre, le condizioni ivi indicate. 3. I soci dello <i>spin off</i> devono sottoscrivere con l'Università adeguati patti parasociali, di durata non inferiore a cinque anni o comunque della durata massima consentita dalla legge, se inferiore, i quali prevedano che: a) le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto variazioni del capitale sociale, modifiche della compagine proprietaria o dell'oggetto sociale debbano essere approvate con il consenso dell'Università. La violazione del patto da parte dei soci diversi dall'Università legittima quest'ultima a recedere dal patto parasociale e ad esercitare l'opzione di vendita di cui alla lettera e), con obbligo degli altri soci al risarcimento del danno; b) in caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o delle quote, spetti ai soci dello <i>spin off</i> e anche all'Università un diritto di prelazione da esercitarsi in	
---	--	--

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SPIN OFF UNIVERSITARI

o delle quote, spetti ai soci dello spin off e anche all'Università un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta, e che, ove la prelazione non venga esercitata, il trasferimento a terzi sia subordinato al gradimento degli altri soci e, quindi, dell'Università; c) la partecipazione dell'Università, pur attribuendo il diritto di voto, sia privilegiata in caso di liquidazione e di rimborso delle quote e postergata in caso di riduzione del capitale sociale per perdite; d) la società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione di almeno tre componenti e la nomina alle cariche sociali avvenga in modo da assicurare all'Università la possibilità di designazione di almeno un componente del Consiglio medesimo e, ove nominato, di un componente dell'organo di controllo; e) sia prevista un'opzione di vendita delle azioni o delle quote dell'Università, esercitabile dalla stessa nei confronti degli altri soci in caso di violazione dei patti parasociali o allo scadere degli stessi o nel caso in cui venga meno la partecipazione del professore o ricercatore proponente lo spin off o in ogni altro caso deliberato motivatamente dal Consiglio di amministrazione dell'Università. Il prezzo di vendita, comunque non inferiore al valore nominale della partecipazione, viene determinato da un esperto indipendente al momento dell'esercizio dell'opzione tenendo conto del valore di mercato a tale data della società.	proporzione alla partecipazione detenuta, e che, ove la prelazione non venga esercitata, il trasferimento a terzi sia subordinato al gradimento degli altri soci e, quindi, dell'Università; c) la partecipazione dell'Università, pur attribuendo il diritto di voto, sia privilegiata in caso di liquidazione e di rimborso delle quote e postergata in caso di riduzione del capitale sociale per perdite; d) la società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione di almeno tre componenti e la nomina alle cariche sociali avvenga in modo da assicurare all'Università la possibilità di designazione di almeno un componente del Consiglio medesimo e, ove nominato, di un componente dell'organo di controllo; e) sia prevista un'opzione di vendita delle azioni o delle quote dell'Università, esercitabile dalla stessa nei confronti degli altri soci in caso di violazione dei patti parasociali o allo scadere degli stessi o nel caso in cui venga meno la partecipazione del professore o ricercatore proponente lo <i>spin off</i> o in ogni altro caso deliberato motivatamente dal Consiglio di amministrazione dell'Università. Il prezzo di vendita, comunque non inferiore al valore nominale della partecipazione, viene determinato da un esperto indipendente al momento dell'esercizio dell'opzione tenendo conto del valore di mercato a tale data della società. 4. La durata della partecipazione dell'Università nello <i>spin off</i> non può essere superiore a cinque anni dalla data di costituzione.	
Art. 5 Partecipazione del personale universitario	Art. 6 Partecipazione del personale universitario	

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SPIN OFF UNIVERSITARI

1. Il professore o ricercatore a tempo pieno dell'Università che proponga l'attivazione di uno spin off ottiene l'autorizzazione prevista dalla normativa vigente allo svolgimento di attività, retribuita o meno, a favore dello spin off per effetto dell'approvazione del progetto da parte degli organi competenti, ai sensi dell'articolo 3. I proponenti devono partecipare al capitale sociale dello spin off e impegnarsi con atto scritto a non cedere, per il periodo di permanenza dello stesso all'interno delle strutture dell'Università, la propria partecipazione. 2. Il professore o ricercatore a tempo pieno, che sia socio dello spin off e abbia conseguito l'autorizzazione di cui al comma 1, può essere nominato componente del Consiglio di amministrazione dello spin off e può prestare a favore dello stesso la propria attività, purché non di lavoro subordinato, a condizione che lo svolgimento di tale attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente adempimento dei compiti didattici e di ricerca. Il Presidente del consiglio di classe di appartenenza e il Direttore del dipartimento di afferenza vigilano, ciascuno per i profili di propria competenza, sul rispetto di tale principio. 3. Qualora, per qualsiasi motivo, la partecipazione alle attività dello spin off divenga incompatibile con i compiti didattici e di ricerca, il professore o ricercatore a tempo pieno deve immediatamente comunicarlo all'Università e, a meno che non chieda di essere collocato in aspettativa senza assegni, contestualmente cessare lo svolgimento dell'attività prestata presso lo spin off, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione sociale. 4. Il professore o ricercatore a tempo pieno che, successivamente alla costituzione dello spin off, intenda svolgere ogni altra attività retribuita, non compresa nei commi precedenti, a favore dello stesso, è tenuto a	1. Il professore o ricercatore a tempo pieno dell'Università che proponga l'attivazione di uno <i>spin off</i> ottiene l'autorizzazione prevista dalla normativa vigente allo svolgimento di attività, retribuita o meno, a favore dello <i>spin off</i> per effetto dell'approvazione del progetto da parte degli organi competenti, ai sensi dell'articolo 4. I proponenti devono partecipare al capitale sociale dello <i>spin off</i> e impegnarsi con atto scritto a non cedere, per il periodo di permanenza dello stesso all'interno delle strutture dell'Università, la propria partecipazione. 2. Il professore o ricercatore a tempo pieno, che sia socio dello <i>spin off</i> e abbia conseguito l'autorizzazione di cui al comma 1, può essere nominato componente del Consiglio di amministrazione dello <i>spin off</i> e può prestare a favore dello stesso la propria attività, purché non di lavoro subordinato, a condizione che lo svolgimento di tale attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente adempimento dei compiti didattici e di ricerca. Il Presidente del consiglio di classe di appartenenza e il Direttore del dipartimento di afferenza vigilano, ciascuno per i profili di propria competenza, sul rispetto di tale principio. 3. Qualora, per qualsiasi motivo, la partecipazione alle attività dello <i>spin off</i> divenga incompatibile con i compiti didattici e di ricerca, il professore o ricercatore a tempo pieno deve immediatamente comunicarlo all'Università e, a meno che non chieda di essere collocato in aspettativa senza assegni, contestualmente cessare lo svolgimento dell'attività prestata presso lo <i>spin off</i>, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione sociale. 4. Il professore o ricercatore a tempo pieno che, successivamente alla costituzione dello <i>spin off</i>, intenda svolgere ogni altra attività retribuita, non compresa nei commi precedenti, a favore dello stesso, è tenuto a richiedere l'autorizzazione prescritta dalla normativa vigente, ferma	
---	---	--

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SPIN OFF UNIVERSITARI

richiedere l'autorizzazione prescritta dalla normativa vigente, ferma l'osservanza, per ogni altro aspetto, di quanto previsto ai commi 2 e 3. 5. I componenti del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico, il Rettore, i Direttori dei dipartimenti, i professori e i ricercatori membri del Comitato scientifico di Ateneo e dei Comitati di area per la ricerca, non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di spin off. È fatta salva l'ipotesi in cui il Direttore del dipartimento sia designato dall'Università a far parte del Consiglio di amministrazione dello spin off, del quale non sia socio o proponente. 6. Il professore o ricercatore in regime di tempo definito non necessita di alcuna autorizzazione per lo svolgimento di attività a favore dello spin off. 7. Il personale tecnico-amministrativo può svolgere a favore dello spin off attività retribuita o non retribuita purché meramente occasionale, al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione del Direttore generale, sentito il responsabile della struttura di appartenenza. Il personale tecnico-amministrativo può altresì essere nominato componente del Consiglio di amministrazione dello spin off su designazione del Consiglio di amministrazione dell'Università, valutata la compatibilità dell'incarico con il puntuale adempimento degli obblighi di servizio. Nessuna limitazione o autorizzazione è richiesta per il personale con rapporto di lavoro in regime di part-time il cui impegno orario lavorativo non sia superiore al 50% dell'orario settimanale previsto dal CCNL. 8. I titolari di assegni di ricerca e i dottorandi di ricerca possono svolgere a favore dello spin off attività retribuita o non retribuita, qualora compatibile con il regolare e diligente	l'osservanza, per ogni altro aspetto, di quanto previsto ai commi 2 e 3. 5. I componenti del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico, il Rettore, i Direttori dei dipartimenti, i professori e i ricercatori membri del Comitato scientifico di Ateneo, dei Comitati di area per la ricerca e della componente fissa della CTS non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di <i>spin off</i>. È fatta salva l'ipotesi in cui il Direttore del dipartimento sia designato dall'Università a far parte del Consiglio di amministrazione dello <i>spin off</i>, del quale non sia socio o proponente. 6. Il professore o ricercatore in regime di tempo definito non necessita di alcuna autorizzazione per lo svolgimento di attività a favore dello <i>spin off</i>. 7. Il personale tecnico-amministrativo può svolgere a favore dello <i>spin off</i> attività retribuita o non retribuita purché meramente occasionale, al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione del Direttore generale, sentito il responsabile della struttura di appartenenza. Il personale tecnico-amministrativo può altresì essere nominato componente del Consiglio di amministrazione dello <i>spin off</i> su designazione del Consiglio di amministrazione dell'Università, valutata la compatibilità dell'incarico con il puntuale adempimento degli obblighi di servizio. Nessuna limitazione o autorizzazione è richiesta per il personale con rapporto di lavoro in regime di part-time il cui impegno orario lavorativo non sia superiore al 50% dell'orario settimanale previsto dal CCNL. 8. I titolari di assegni di ricerca e i dottorandi di ricerca possono svolgere a favore dello <i>spin off</i> attività retribuita o non retribuita, qualora compatibile con il regolare e diligente	
--	--	--

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SPIN OFF UNIVERSITARI

svolgimento dei compiti di ricerca, previa autorizzazione, rispettivamente, del Consiglio del dipartimento e del Collegio dei docenti.	svolgimento dei compiti di ricerca, previa autorizzazione, rispettivamente, del Consiglio del dipartimento e del Collegio dei docenti.	
Art. 6 Conflitti d'interesse 1. È fatto divieto al personale dipendente, che partecipa allo spin off, di svolgere attività in concorrenza con quelle istituzionalmente svolte dall'Università. Il personale medesimo è tenuto a comunicare tempestivamente, anche in coerenza con quanto previsto dal codice etico d'Ateneo, eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano derivare dallo svolgimento dell'attività a favore dello spin off ed a conformarsi alle soluzioni indicate dai soggetti competenti di cui al successivo comma 3. 2. I professori o ricercatori a tempo pieno e i dipendenti del ruolo tecnico-amministrativo il cui impegno orario lavorativo sia superiore al 50% dell'orario settimanale previsto dal CCNL, che partecipino a qualunque titolo allo spin off, devono comunicare all'Università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni e i benefici a qualunque titolo percepiti. Il rapporto di lavoro con l'Università non può comunque costituire strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, consistenti nell'esercizio di strumenti di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci. 3. Il Rettore, il Direttore generale e il Direttore del dipartimento di afferenza del professore o ricercatore vigilano, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, sul rispetto dei principi stabiliti ai commi precedenti e indicano le possibili soluzioni alle situazioni di conflitto d'interesse cui devono uniformarsi gli interessati.	Art. 7 Conflitti d'interesse 1. È fatto divieto al personale dipendente, che partecipa allo <i>spin off</i>, di svolgere attività in concorrenza con quelle istituzionalmente svolte dall'Università. Il personale medesimo è tenuto a comunicare tempestivamente, anche in coerenza con quanto previsto dal codice etico d'Ateneo, eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano derivare dallo svolgimento dell'attività a favore dello <i>spin off</i> ed a conformarsi alle soluzioni indicate dai soggetti competenti di cui al successivo comma 3. 2. I professori o ricercatori a tempo pieno e i dipendenti del ruolo tecnico-amministrativo il cui impegno orario lavorativo sia superiore al 50% dell'orario settimanale previsto dal CCNL, che partecipino a qualunque titolo allo <i>spin off</i>, devono comunicare all'Università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni e i benefici a qualunque titolo percepiti. Tali informazioni sono oggetto di pubblicazione nel sito web istituzionale dell'Università. Il rapporto di lavoro con l'Università non può comunque costituire strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, consistenti nell'esercizio di strumenti di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci. 3. Il Rettore, il Direttore generale e il Direttore del dipartimento di afferenza del professore o ricercatore vigilano, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, sul rispetto dei principi stabiliti ai commi precedenti e indicano le possibili soluzioni alle situazioni di conflitto d'interesse cui	

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SPIN OFF UNIVERSITARI

4. L'Università verifica periodicamente, anche mediante richiesta di informazioni scritte allo spin off, l'osservanza delle disposizioni in materia di conflitto d'interesse e di incompatibilità di cui al presente articolo e all'articolo 5.	devono uniformarsi gli interessati. 4. L'Università verifica periodicamente, anche mediante richiesta di informazioni scritte allo <i>spin off</i>, l'osservanza delle disposizioni in materia di conflitto d'interesse e di incompatibilità di cui al presente articolo e all'articolo 6.	
Art. 7 Regolamentazione dei rapporti tra l'Università e lo spin off 1. I rapporti tra l'Università e lo spin off, sia questo partecipato o approvato, sono disciplinati da una specifica convenzione, sottoscritta contestualmente alla stipula dell'atto costitutivo della società e avente durata massima di tre anni, volta a definire: a) le eventuali modalità di utilizzazione di personale, attrezzature, strumentazioni e locali di appartenenza dell'Università; b) l'individuazione di un referente con il compito di verificare il rispetto delle modalità di utilizzo delle risorse strumentali messe a disposizione dall'Università; c) i contenuti della relazione da presentarsi con cadenza annuale in ordine allo svolgimento delle attività dello spin off.	Art. 8 Regolamentazione dei rapporti tra l'Università e lo <i>spin off</i> 1. I rapporti tra l'Università e lo <i>spin off</i>, sia questo partecipato o approvato, sono disciplinati da una specifica convenzione, sottoscritta contestualmente alla stipula dell'atto costitutivo della società e avente durata massima di cinque anni, volta a definire: a) l'eventuale fruizione dei seguenti servizi: - messa a disposizione di spazi e attrezzature da parte dell'Università o delle proprie strutture, a tariffe di affitto agevolate o a titolo gratuito; l'utilizzo degli spazi e delle attrezzature non deve in alcun modo inficiare il regolare svolgimento delle attività istituzionali dell'Università e, nel caso in cui esso venga concesso a titolo gratuito, la gratuità non può eccedere il periodo di tre anni neanche nel caso in cui la convenzione venga prorogata ai sensi del comma 2 del presente articolo; - promozione delle società a livello di Università attraverso canali <i>web</i> istituzionali; - coinvolgimento dello spin off in <i>network</i> a livello nazionale e internazionale; - informativa e supporto delle società nell'accesso a finanziamenti di progetti di ricerca in <i>partnership</i>	Le modifiche sono state inserite in esecuzione della delibera del CdA del 30 novembre 2018

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SPIN OFF UNIVERSITARI

	con l'Università; - stipulazione di contratti di licenza su titoli di proprietà intellettuale o <i>know-how</i> dell'Università a condizioni economiche agevolate; - accesso della società a banche dati brevettuali; - promozione nei confronti di soggetti finanziatori esterni (<i>business angels, venture capital</i> ecc.); b) l'individuazione di un referente interno con il compito di verificare il rispetto delle modalità di utilizzo delle risorse strumentali messe a disposizione dall'Università; c) i contenuti della relazione da presentarsi con cadenza annuale in ordine allo svolgimento delle attività dello <i>spin off</i>; d) la concessione della licenza d'uso della denominazione "<i>Spin off dell'Università degli Studi di Macerata</i>" e del logo dell'Università; la convenzione deve prevedere che lo <i>spin off</i> garantisca e tenga manlevata e indenne l'Università da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo della denominazione e del logo, nonché le condizioni di anticipata risoluzione o revoca dell'autorizzazione all'utilizzo degli stessi a insindacabile giudizio dell'Università; e) l'impegno dello <i>spin off</i> a concedere all'Università il diritto di prelazione nell'assegnazione di contratti di finanziamento di assegni di ricerca o dottorati di ricerca, così come di consulenza e collaborazione all'attività di ricerca proprie dell'Ateneo; f) l'eventuale messa a disposizione di servizi di incubazione e di supporto, in misura diversa in funzione della tipologia di <i>spin off</i>, secondo quanto definito nel 'Piano per lo sviluppo degli <i>spin-off</i> di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a).	
2. La durata della convenzione e la permanenza dello spin	2. La durata della convenzione e la permanenza dello <i>spin off</i>	

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SPIN OFF UNIVERSITARI

off all'interno delle strutture dell'Università possono essere prorogate, ricorrendo particolari ragioni di convenienza o opportunità, per una sola volta e alle condizioni definite da parte del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio del dipartimento ospitante. 3. Le convenzioni sono definite sulla base di uno schema di convenzione tipo approvato dal Consiglio di amministrazione, derogabile soltanto in caso di motivata necessità. 4. La relazione di cui al comma 1 lettera c) indica l'attività svolta, i risultati conseguiti e la corrispondenza degli stessi al progetto imprenditoriale approvato dagli organi accademici. Essa è trasmessa all'Università, unitamente al bilancio d'esercizio, entro trenta giorni dall'approvazione dello stesso da parte dell'assemblea dei soci.	all'interno delle strutture dell'Università possono essere prorogate, ricorrendo particolari ragioni di convenienza o opportunità, per una sola volta e alle condizioni definite da parte del Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole della CTS, sentito il Consiglio del dipartimento ospitante ove necessario. 3. Le convenzioni sono definite sulla base di uno schema di convenzione tipo approvato dal Consiglio di amministrazione, derogabile soltanto in caso di motivata necessità. 4. La relazione di cui al comma 1 lettera c) indica l'attività svolta, i risultati conseguiti e la corrispondenza degli stessi al progetto imprenditoriale approvato dagli organi accademici. Essa è trasmessa all'Università, unitamente al bilancio d'esercizio, entro trenta giorni dall'approvazione dello stesso da parte dell'assemblea dei soci.	
Art. 8 Utilizzo del nome e del logo universitari 1. Allo spin off, secondo quanto previsto nella convenzione di cui all'articolo 7, è concesso l'utilizzo della denominazione "Spin off dell'Università degli studi di Macerata" e del logo dell'Università sulla base di un apposito contratto di licenza, sottoscritto contestualmente alla stipula dell'atto costitutivo della società. 2. Il contratto di licenza deve prevedere che lo spin off garantisca e tenga manlevata e indenne l'Università da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo della denominazione e del logo, nonché le condizioni di anticipata risoluzione o revoca dell'autorizzazione all'utilizzo degli stessi ad insindacabile giudizio dell'Università.		Abrogato perché inserito all'art. 8
Art. 9	Art. 9	

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SPIN OFF UNIVERSITARI

Proprietà intellettuale 1. La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dallo spin off è dello spin off stesso. 2. Alle invenzioni conseguite dal personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo dell'Università si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.	Proprietà intellettuale 1. La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dallo <i>spin off</i> è dello <i>spin off</i> stesso. 2. Alle invenzioni conseguite dal personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo dell'Università si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente	
Art. 10 Spin off con il sostegno dell'Università 1. La disciplina recata dal presente regolamento è applicata alle società costituenti spin off di cui all'articolo 1 comma 3, con l'esclusione delle disposizioni contenute nell'articolo 3, commi 4 e 5, e nell'articolo 4. Si applica comunque agli spin off oggetto del presente articolo il principio generale contenuto nell'articolo 4 comma 2 lettera a) del regolamento.	Art. 10 Spin off con il sostegno dell'Università 1. La disciplina recata dal presente regolamento è applicata alle società costituenti <i>spin off</i> di cui all'articolo 1 comma 3, con l'esclusione delle disposizioni contenute nell'articolo 4, commi 4 e 5, e nell'articolo 5. Si applica comunque agli <i>spin off</i> oggetto del presente articolo il principio generale contenuto nell'articolo 5 comma 2 lettera a) del regolamento.	